

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASILO INFANTILE ALBERTO KELLER ETS"

Art. 1 - Origine, denominazione, sede e durata

1. L'Associazione denominata "ASILO INFANTILE ALBERTO KELLER", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae la sua origine dal testamento datato 29 settembre 1873 e pubblicato il 22 gennaio 1874 con il quale il Cavalier Alberto Keller costituì una rendita perpetua a favore dell'Istituzione che venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 6 maggio 1875.

Con delibera della Giunta Regionale numero 37 - 19205 del 19 ottobre 1992 l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della Personalità Giuridica di Diritto Privato.

Con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione numero 488/3571 del 28 febbraio 2001 ha ottenuto il riconoscimento di Scuola Paritaria.

Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "ASILO INFANTILE ALBERTO KELLER ETS".

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Verzuolo, in Frazione Villanovetta, Via Asilo Keller n. 30.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

3. L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione "ASILO INFANTILE ALBERTO KELLER ETS" è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli zero e sei anni, con precedenza agli abitanti di Villanovetta, nei seguenti settori e ambiti di attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi, quali a titolo esemplificativo pre e post scuola, laboratori didattici, sezioni primavera, ecc. (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera d);

- interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, quali a titolo esemplificativo asili nido, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, attività di assistenza educativa scolastica a sostegno ad alunni disabili o con bisogni educativi speciali, ecc., contribuendo, unitamente allo svolgimento della scuola dell'infanzia, allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65, nonché interventi a sostegno della genitorialità e dei compiti educativi delle famiglie delle bambine e dei bambini

frequentanti, o che intendono frequentare, la scuola e i servizi socioeducativi

dell'Associazione (art. 5, lett. a e d del D.Lgs. 117/2017);

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività

culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,

di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione

(art. 5 lettera i del D.Lgs. 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica

e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera l);

- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento

alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla

scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi

erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita

delibera del Consiglio di Amministrazione (art. 5 lettera u del D.Lgs. 117/2017).

2. I servizi scolastici e socio educativi di cui al comma 2.1, costituiscono la sede

primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità

previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.Lgs. n. 65/2017, artt.

1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi

della Legge n. 62/2000, con D.M. numero 488/3571 del 28 febbraio 2001 e quindi

parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa,

l'Associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle

bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita,

dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della

Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario ir-rinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti – educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi socio educativi, gestiti dall'Associazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna (con priorità ai residenti nel territorio della frazione di Villanovetta di Verzuolo), nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socio educativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 3 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti.

2. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2 anche in forma organizzata e continuativa anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione a pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs. 117/2017, articolo 7).

Art. 4 – Volontari

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari che svolgano l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021.

3. I volontari, occasionali e non, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del

volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Patrimonio

1. Per il perseguimento dei fini statutori e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone del seguente patrimonio indisponibile:

A) fondo di dotazione costituito:

- dall'immobile ove ha sede l'Associazione, sito in Verzuolo, Frazione Villanovetta, Via Asilo Keller n. 30 in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente censito in Catasto Fabbricati - Sezione Urbana VIL al Foglio 1, Particella 329, Categoria B/1, Classe 1;

B) patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutori;

- da beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati; nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e/o privati e da persone fisiche espressamente destinati a incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto;

- donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Art. 6 - Finanziamento delle attività

1. Per l'adempimento dei suoi scopi, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- le quote associative

- entrate patrimoniali;

- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;

- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socio educative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o co-progettazione;

- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;

- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;

- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 7 – Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Associati

1. Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia, e gli enti, che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto e condividono i principi educativi ispirati alla visione cristiana della città e della libertà di educazione, possono presentare la domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che dovrà recare dichiarazione:

a) di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'articolo 2 del presente statuto;

b) di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

2. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

4. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea degli associati.

5. La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio di

Amministrazione, nel libro degli associati.

6. La qualifica di associato non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di Associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'Associazione stessa.

7. Sono associati:

- ordinari, coloro che, avendo sottoscritta la domanda di ammissione all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, versano una quota associativa annuale di importo almeno corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

- sostenitori, coloro che decidono di versare una quota associativa annuale di più alto importo rispetto a quella ordinaria, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

8. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

- di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;

- di conoscere i programmi dell'Associazione, di partecipare alle attività promosse dalla stessa;

- di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei

modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;

- di essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dello Statuto.

2. Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi associativi competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;

- versare almeno la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizio all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

- di collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

Art. 10 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di persona giuridica, estinzione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravvenga agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione. L'Associato escluso può presentare entro sessanta giorni dalla

comunicazione dell'esclusione, ricorso all'Assemblea degli Associati, la quale decide deliberazione adottata con voto segreto.

4. L'associato è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in caso di esclusione.

Art. 11 - Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- L'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e di revisione, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche associative.

3. In deroga al comma precedente può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 12 – Assemblea degli associati

1. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

2. L'assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre è convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

3. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione purchè in Italia. L'invito, firmato dal presidente, dovrà essere inviato per iscritto, anche in via telematica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

4. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

5. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

6. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in particolare:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi associativi;

- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- approva il programma di attività con il bilancio preventivo;
- approva il bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;
- approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socio-educativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporle.

7. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto infra.

9. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto occorre la presenza di

almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

10. Per le deliberazioni concernenti l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è composto da sette membri, nominati nel rispetto dell'art. 26 D.Lgs. 2017 n. 117, e precisamente:

- sei membri eletti dagli associati riuniti in assemblea;
- un membro di diritto nella persona del parroco pro-tempore della Parrocchia Sant'Andrea di Villanovetta - Verzuolo o un suo delegato.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è prorogato fino alla nomina del nuovo Consiglio e i suoi membri possono essere rieletti senza interruzione.

3. Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti degli associati presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per la loro attività, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio.

6. La carica di Consigliere si perde:

- per dimissioni;
- per assenza non giustificata per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio;
- per decesso.

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

7. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, viene sostituito con le medesime modalità di elezione/nomina. Se cessano dalla carica più della metà del Consiglio di Amministrazione, il consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri.

I membri subentrati rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno. Esso è convocato dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche in via telematica, da recapitare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il preavviso potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

10. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in luogo diverso dalla sede dell'associazione purché in Italia.

11. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da parte di

almeno un terzo dei consiglieri. In tale caso, il Presidente dovrà convocare la seduta entro i quindici giorni successivi alla richiesta.

Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.

12. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni assunte sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In Caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

13. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente Statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta

b) fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'infanzia e dei servizi educativi e socio educativi connessi;

c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;

d) nomina il Segretario, il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, il coordinatore didattico, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate

e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;

f) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché

attività di raccolta fondi;

g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;

h) ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017

in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socio educativi;

i) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;

j) predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;

k) delibera l'importo delle quote associative;

l) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socio educativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, D.L. n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del D.M. n. 200/2012 e disposizioni attuative;

m) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;

n) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;

o) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, comma 2 del Decreto Legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso;

p) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla

declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 9

dello Statuto;

q) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti

associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative,

con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;

r) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e

dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione.

14. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito

verbale.

Art. 14 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le

funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta

la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi e in particolare:

- convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione e li presiede;

- provvede alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;

- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti, istituzioni;

- rappresenta l'Ente in giudizio con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;

- vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;

- sottoscrive congiuntamente al Tesoriere gli ordini di incasso e pagamento.

2. In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Art. 15 - Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione,

assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente

e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e

custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità

dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni, redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo.

2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 16 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio ed è riconfermabile.

2. Il Tesoriere redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi, predispone in concerto con gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione il rendiconto economico-finanziario annuale e provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art. 17 - Organo di controllo

1. L'Assemblea degli Associati, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, nomina un organo di controllo, anche monocratico.

2. L'organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinnovato per ugual periodo.

3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile. Nel caso di organo di controllo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, numero 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del predetto Decreto Legislativo.

6. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'organo di controllo può assumere anche la funzione di revisore legale dei conti a norma dell'articolo 30, comma 6 CTS, ove ritenuto opportuno.

Art. 18 – Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea degli Associati, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti.

Art. 19 - Telecomunicazione

1. È ammessa la possibilità che le riunioni degli organi collegiali si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia rispettato il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al presidente della riunione verificare l'identità e legittimazione degli intervenuti e il risultato delle votazioni.

2. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Art. 20 - Esercizi associativi e rendiconto finanziario

1. Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo, se presente.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrati-va al bilancio.

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

5. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore , redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data di cui al precedente comma 4 e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 21 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, facendone richiesta scritta al Presidente. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, dovrà provvedere a riscontrarla, indicando le modalità per l'accesso. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non

potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

3. L'Associazione dovrà munirsi di idoneo sistema atto a evidenziare con cronologicità e correttezza le movimentazioni contabili e dovrà conservare tutta la documentazione inerente.

Art. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del codice civile, dall'assemblea.

2. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

In originale firmato:

Franco SIGNORILE

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)